

CORSO

"IL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO PER L'AUTORITA' GIUDIZIARIA"

ORGANIZZATO DA ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI DI REGGIO E. -

2° RELAZIONE

IL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO

NEL PROCESSO CIVILE

Relatore - ing. Alessandro Spallanzani -

8 maggio 2015

INTRODUZIONE

Quale collega anziano dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Reggio Emilia, e credo solamente in virtù dell'esperienza che ho maturato nei molti anni di attività presso numerose sedi giudiziarie, sono stato invitato dagli organizzatori di questo corso a riportare quanto è stato oggetto di miei interventi similari svolti nell'ultimo decennio in corsi di aggiornamento professionale rivolti alle figure professionali operanti nell'ambito forense.

Non vi nascondo che, provenendo dal campo della professione tecnica e della formazione professionale, questa mia particolare attività di formatore, che rivolgo con immenso piacere ai tanti colleghi, soprattutto ai più giovani e che esplico in un settore inspiegabilmente trascurato dalla scuola e dalle istituzioni, mi gratifica molto perché mi consente di trasmettere ad altri quelle modalità operative che, auspico, eviteranno a Voi di commettere quegli errori che, forse io stesso ho commesso, non avendo nessuno che mi evitasse di farli se non quei magistrati che con tanta pazienza mi hanno fatto comprendere ciò che da me si aspettavano.

A tanti di loro va tutta la mia riconoscenza per avermi arricchito in una disciplina che nessuno mai mi aveva insegnato nei vari percorsi della mia formazione di ingegnere.

Invero, quella del tecnico forense, è una attività abbastanza singolare e complessa per le innumerevoli tematiche che devono

essere affrontate e che richiedono conoscenze approfondite per la delicatezza del contesto in cui si esplicano.

Fino a poco tempo fa, gli effettivi Consulenti Tecnici operativi nei vari Tribunali erano abbastanza pochi, anche perchè in un contesto di boom edilizio la modestia delle remunerazioni nell'ambito del settore giudiziario non era certamente elemento di grande interesse per i più.

Il notevole allargamento del contenzioso sviluppatosi in questi ultimi anni, che ha portato all'attivazione nel territorio nazionale in ogni anno di ben 1.500.000 CTU e, conseguentemente, di ben 2.400.000 CTP, nonché l'accettabile aggiornamento dei compensi peritali avvenuto qualche anno fa, unito soprattutto ad una crisi nei vari settori professionali, ha fatto sì che molti professionisti, sia giovani che meno giovani, si siano proposti per l'iscrizione all'Albo dei Consulenti Tecnici Giudiziari.

Nel contempo però una serie di nuove norme giuridiche hanno attribuito ai Consulenti Tecnici Giudiziari compiti ben più ampi di quelli loro affidati in passato.

Si pensi, ad esempio, al caso più eclatante e cioè il potere di conciliazione conferito al CTU dall'art. 696 bis del CPC.

Potere conciliativo che sta assumendo aspetti sempre più estesi se non altro per il fatto che rappresenta un modo di scollmare le procedure giudiziarie in essere, sempre eccedenti la capacità del sistema a smaltirle..

Ecco quindi la ripresa, ovviamente modificata ed aggiornata, di un corso di aggiornamento e di perfezionamento rivolto sia a chi si

accinge, per la prima volta, ad operare in questa fascia di attività professionale, sia a chi già vi opera, ma sente la necessità di sapere di più sulle nuove norme e sulle nuove tendenze giurisprudenziali.

Ecco perché il corso è stato impostato attingendo a varie figure professionali, molte di queste provenienti dagli operatori di Giustizia, che porteranno a tutti noi un contributo di eccellenza veramente importante.

E la relazione che mi ha preceduto è il primo tassello dell'alto livello qualitativo che caratterizzerà i vari incontri.

D'altra parte il vivo interesse all'argomento, che questo corso ha ulteriormente evidenziato, lo si evince dalle numerosissime adesioni pervenute, tant'è che ad una parte delle quali purtroppo non è stato addirittura possibile dare spazio.

Personalmente non sarò certo all'altezza dei tanti illustri relatori, tuttavia il vedere il mondo della CTU con l'angolazione di chi la pratica da tantissimi anni e, consentitemi, con una profonda attenzione anche sul piano etico, ritengo possa portare un contributo di un certo interesse.

Come meglio vedremo in seguito, il CTU deve essere in primo luogo un soggetto qualificato e specializzato nella materia formante l'oggetto della controversia sulla quale dovrà operare.

Nella realtà però, mai nessuno si è preoccupato di delineare un percorso formativo specifico per i tecnici chiamati a svolgere compiti così assai delicati, cosa che invece avviene in quasi tutti gli altri settori della professione.

Il risultato quindi è che, a volte, assistiamo a CTU ineccepibili sotto il profilo scientifico ma carenti, se non addirittura non in sintonia con le vigenti regole processuali che, peraltro, devono assolutamente essere rispettate; o anche, permettetemi, indifferenti a quella sensibilità umana che molto spesso è necessaria per dirimere o, almeno, attenuare il tono delle controversie.

Il mancato rispetto delle regole può condurre ad effetti molto spiacevoli sino a comportare l'annullamento del lavoro svolto e, conseguentemente, anche a responsabilità civili e penali per il CTU, che qui sono già state oggetto di analisi.

Ma anche la mancanza di sensibilità umana può rendere impossibili quegli aspetti conciliativi che il CTU, come fatto assolutamente prioritario, deve tenere nella massima considerazione.

In questo contesto di palese carenza formativa professionale e psicologica, si apre quindi questo Corso di aggiornamento e perfezionamento professionale che ha lo scopo, peraltro più volte auspicato da Giudici e da Colleghi, di arricchire di conoscenze giuridiche indispensabili il patrimonio tecnico-scientifico dei professionisti che svolgono o che vogliono svolgere attività tecnica in ambito giudiziario, ma anche di portare a supporto delle conoscenze tecniche quel supporto psicologico o etico in grado di fare smorzare i toni delle polemiche, oggi sempre più aspre, che fanno da corollario molto importante ai contenziosi che via via si affrontano.

Chi vi parla ha dovuto sulla propria pelle affrontare e quindi risolvere, purtroppo non sempre nel migliore dei modi, le varie problematiche formali e giuridiche che via via ha incontrato in un arco di ben oltre quarant'anni di lavoro tecnico-giudiziario; problematiche per le quali non era assolutamente preparato.

Quando però ha iniziato questa attività, v'è da dire, il contenzioso invero era molto più semplice, gli avvocati erano pochi e fors'anche più disponibili nei riguardi dei CTU, che, se non altro formalmente rispettavano, senza infierire più di tanto.

Tuttavia, pur essendomi laureato nel 1960, ho sentito il dovere di accedere alla professione di CTU solo nel 1970, ritenendo per me necessario un tale arco temporale per sentirmi pronto ad affrontare tutte le complesse implicanze della Consulenza Giudiziaria.

Oggi, per di più tutto è diverso: i Tribunali sono pieni di gente che vuole litigare a tutti i costi (specie in questi ultimi anni), conseguentemente i molti avvocati che li assistono devono adeguarsi a questo tipo di clientela, a volte agguerrita ogni oltre limite ragionevole, cosicchè oggi può capitare di vedersi contestato tutto ciò che, a ragion di logica, non dovrebbe assolutamente essere oggetto di contestazione.

Cosicchè il CTU, che pur dovrebbe svolgere un ruolo autorevole nel procedimento giudiziario, non essendo però un giudice e quindi non godendo dell'autorevolezza dello stesso, rappresenta l'anello debole della catena su cui è facile rivalersi per accusarlo di

carenze operative o di lacune o di non so quali negatività quasi mai invero esistenti.

Per cui il lavoro del CTU sta diventando sempre più complesso e sempre più soggetto ad attacchi che, a volte, creano non poche situazioni di disagio non indifferente, per affrontare le quali occorre una grande padronanza della materia, sia sotto l'aspetto tecnico scientifico che, per quanto possibile, anche sotto l'aspetto giuridico, ma, soprattutto credetemi, una grandissima capacità di autocontrollo per non correre il rischio di dare l'impressione di danneggiare aprioristicamente una delle parti in causa.

Se ciò avvenisse sarebbe un fatto molto grave che farebbe perdere al CTU quell'alone di terzietà che non può assolutamente essere messo in discussione.

E a volte, credetemi, questa è la cosa più difficile da rispettare.

E' quindi basandomi sull'esperienza maturata in tutti questi anni, mi permetterò di illustrarvi quello che sono riuscito a cogliere come essenziale per l'attività del CTU, facendo tesoro fors' anche dei tanti inevitabili errori commessi.

Non vi nascondopoi che questa attività mi ha notevolmente appassionato e mi ha arricchito di nozioni in vari settori che mai sarei riuscito ad approfondire come semplice professionista, anche se, a dire il vero, la formazione professionale dell'ingegnere 50/60 anni fa era più poliedrica di quella attuale che, nell'alta

specializzazione, trova le sue più ampie espressioni ma purtroppo anche i suoi inevitabili limiti.

L'augurio comunque che faccio a tutti voi è che voi possiate trarre da questo tipo di lavoro tutte quelle soddisfazioni e quegli arricchimenti professionali che io stesso vi ho raccolto. Permettetemi però, come vostro collega anziano, che vi rivolga anche un particolare invito da me molto sentito.

Mi riferisco a quando vi troverete a valutare ciò che altri, specie se colleghi, hanno fatto; solo allora vi accorgete delle difficoltà in cui vi imatterete, ed a volte, specie se opererete nel penale, potreste trovarvi in situazioni anche molto incresciose in quanto, ciò che asserirete potrebbe portare anche ad una grave condanna per un uomo, forse per uno come voi.

Però non dovrete mai venire meno a quel Vs/preciso dovere che deriva dal giuramento che avete fatto al momento dell'assunzione dell'incarico e che così recita "Giuro di bene e fedelmente adempiere all'incarico affidatomi al solo scopo di fare conoscere ai Giudici la verità".

Tuttavia dovrete anche essere consapevoli che la Legge Vi fornisce tutto il tempo necessario per riflettere e per analizzare con la massima ponderazione ogni aspetto dell'evento su cui dovrete riferire.

Questo tempo sappiate sfruttarlo nel migliore dei modi e, soprattutto, in piena serenità di coscienza.

1° - Cosa rappresenta il CTU

In molte controversie civili le decisioni del Giudice non sempre hanno come unico riferimento i Codici, anzi, il più delle volte, il Giudice deve affrontare tematiche squisitamente tecniche che richiedono specifiche conoscenze.

In teoria nulla vieta che il Giudice risolva autonomamente le questioni anche tecniche che gli sono state sottoposte.

Infatti l'esperienza o la conoscenza di analoghi casi già risolti possono benissimo sopperire alle sue conoscenze formative; qualora però il Giudice ritenga, a suo insindacabile giudizio, di avvalersi di un tecnico che gli fornisca la regola tecnica a lui ignota, in base alla quale potere valutare poi secondo legge i fatti accertati, in questo caso si attiva la figura del consulente tecnico d'ufficio (CTU).

Le caratteristiche che deve avere il CTU sono normate dall'art.61 del C.P.C. e si basano su questi principi:

- il suo operare è rimesso solamente alla discrezionalità del Giudice e non è nella disponibilità delle parti
- il suo compito è quello di assistere il Giudice
- la sua competenza deve essere specifica nell'ambito del contenzioso

In sostanza compito del CTU non è quello di riferire al Giudice con proprie opinioni soggettive, bensì quello di fornire al

Giudice stesso, ed in modo assolutamente oggettivo, il supporto di una conoscenza tecnica che il Giudice non possiede; si tratta cioè di fornire al Giudice un rapporto di collaborazione che somministra delle regole tecniche o scientifiche nel modo più chiaro possibile, tant'è che da alcuni il CTU viene indicato come "l'occhiale del Giudice".

Quindi si può definire il CTU come quell'ausiliario indipendente dalle parti, particolarmente esperto in una specifica materia al quale viene affidato dal Giudice il compito di assisterlo al fine di fornirgli quelle conoscenze tecniche necessarie per accertare o per valutare un fatto.

Sottolineo, ancora una volta, il concetto di **ausiliario particolarmente esperto** il che mette in evidenza la necessità non di una preparazione generica sull'argomento da trattare bensì di **una elevata preparazione specifica.**

Quando poi il CTU viene chiamato per accertare dei fatti, in tale caso si parla di consulente percipiente; quando viene chiamato per valutare dei fatti, in tal caso si parla di consulente deducente. Tempo addietro la dottrina giuridica affidava al CTU solamente la valutazione di fatti oggettivi già provati (consulente deducente). Oggi, invece, l'art.62 del C.P.C. prevede specificatamente che il CTU compia le indagini che gli sono commesse dal Giudice (consulente percipiente); inoltre una serie di norme o di sentenze che via via vengono pronunciate tende ad allargare sempre più tale ambito.

Questa distinzione fra consulente percipiente e consulente deducente è stata convalidata, fra l'altro, anche da una sentenza della Cassazione a sezioni riunite in data 04/11/96.

Quindi l'attività del CTU si sostanzia in un accertamento di fatti e/o in una valutazione di fatti, senza però, ovviamente, mai confondersi con l'attività di giudizio che compete esclusivamente al Giudice.

E' ovvio che in alcuni casi il risultato cui perviene l'accertamento del consulente diventa già di per sè elemento di accertamento giuridico di un grave inadempimento.

Tuttavia il CTU deve assolutamente astenersi dal formulare giudizi attinenti al merito della decisione.

Facciamo un esempio.

Al CTU viene chiesto di accertare le cause di un cedimento strutturale.

Il CTU deve individuare le cause del cedimento ma non può affermare che lo stesso si poteva evitare con l'ordinaria diligenza da parte del soggetto coinvolto.

Attenzione perchè anche il Giudice, da parte sua, non può chiedere al CTU quale sia l'entità delle spese già sostenute in conseguenza di un danno (il che compete solamente alla parte danneggiata) ma solamente può essere chiesta al CTU la congruità o meno delle spese provate dalla parte danneggiata.

2°- Come si sceglie il CTU

L'art.61 del C.P.C. stabilisce che, normalmente, la scelta del CTU debba essere fatta fra le persone iscritte negli appositi Albi del Tribunale in cui si svolge il giudizio.

E' però possibile nominare CTU iscritti in Albi di altri Tribunali, qualora corrano particolari motivazioni (per es. casi di incompatibilità ambientale) o, addirittura, il Giudice può nominare CTU un soggetto dallo stesso ritenuto particolarmente idoneo per assolvere l'incarico che gli verrà affidato, anche se non iscritto ad uno specifico Albo professionale.

Ciò ha determinato qualche reazione da parte di Ordini o Collegi professionali che però sono sempre state rigettate dagli organi di controllo.

La scelta del CTU è quindi discrezionale per il Giudice e non può essere oggetto di censura se non in casi di particolare grave evidenza.

Di norma viene nominato un solo CTU ma in caso di grave necessità possono nominarsi più CTU, qualora sussista la necessità di compiere accertamenti che richiedono più professionalità diverse (ad esempio un ingegnere strutturale ed un geologo).

Va pertanto chiarito in modo inequivocabile che la funzione dell'Albo dei tecnici giudiziari non è quella di creare una casta di professionisti ma è semplicemente un mezzo per informare i giudici della presenza di professionisti ritenuti nei vari settori i meglio preparati.

E' però personale convincimento del sottoscritto che l'attuale sistema di iscrizione, basato solamente sul riscontro di titoli posseduti, non garantisca appieno la finalità dell'Albo, ciò anche perchè gli Ordini Professionali, sempre a mio parere, non mi sembra svolgano un sufficiente controllo sia in fase di iscrizione che in fase di funzionamento.

Invero l'attività di gestione dell'Albo sono ripartite fra il Presidente del Tribunale ed il Comitato di cui all'art.14 del C.P.C.

La legge affida al Presidente del Tribunale:

- la tenuta dell'Albo
- l'avvio del procedimento disciplinare
- la vigilanza sulla rotazione degli incarichi

ma affida al Comitato l'aspetto più importante e cioè:

- l'esame delle domande di iscrizione
- l'irrogazione delle sanzioni disciplinari
- la revisione delle iscrizioni

L'iscrizione avviene su domanda dell'interessato solamente in un solo Albo, anche se in più categorie, ed i requisiti richiesti dovrebbero essere:

- possesso di una speciale competenza tecnica in una determinata materia (peraltro possedere qualcosa di più rispetto alla competenza media è assolutamente necessario in quanto l'abbassamento del livello qualitativo porterebbe poi, nella pratica, i magistrati a nominare con maggior frequenza solo quei consulenti conosciuti per la loro capacità)
- una condotta morale ineccepibile
- l'iscrizione in un ordine professionale

L'iscrizione all'Albo dei CTU è consentita anche ai dipendenti pubblici, purchè muniti della specifica autorizzazione del proprio datore di lavoro.

La domanda di iscrizione va inoltrata al Presidente del Tribunale, tramite la competente Cancelleria, allegando:

- estratto dell'atto di nascita
- certificato del casellario giudiziario (< 3 mesi)
- certificato di residenza nella circoscrizione del Tribunale
- certificato di iscrizione all'albo professionale
- titoli attestanti la specializzazione (con prova documentale)

Il Comitato di cui all'art.14 del C.P.C., composto dal Presidente del Tribunale, dal Procuratore della Repubblica, da un Delegato dell'Ordine professionale cui appartiene l'istante, può accogliere o, motivandolo, respingere la domanda.

Non mi risulta che il possesso della speciale competenza tecnica venga effettuato, limitandosi la verifica all'accertamento della semplice iscrizione all'Albo professionale

In caso di mancato accoglimento si può ricorrere ad uno speciale organo della Corte d'Appello competente oppure, trattandosi di provvedimento amministrativo, può attivarsi l'impugnazione al TAR competente.

Personalmente riterrei corretto, al fine di garantire la speciale competenza tecnica chiaramente richiesta dalla norma, che l'iscrizione nell'Albo dei CTU venisse richiesta solo quando

l'aspirante CTU si sentisse effettivamente in grado di possedere

la predetta competenza; io ho ritenuto di possederla solamente dopo 10 anni di intensa attività professionale e didattica, altri, come la competente commissione presso il Tribunale di Roma, ritengono che tale competenza non la si possa avere se non dopo almeno 5 anni di iscrizione all'Albo.

Capisco che quello che pongo è un problema serio, molto serio e molto difficile da recepire, specie in un momento particolare quale quello che stiamo vivendo, tuttavia non possiamo non dimenticare cosa dovrebbe rappresentare il CTU se non l'eccellenza nel settore della specifica professionalità.

Del resto una situazione analoga la si trova nella normativa strutturale che impone al collaudatore di un'opera strutturale una iscrizione all'Albo almeno decennale.

Quanto alla cancellazione dall'Albo dei CTU la stessa può avvenire:

- su richiesta dell'interessato
- a seguito di revisione da parte del Comitato con accertamento della venuta a meno dei requisiti di legge
- quale conseguenza sanzionatoria di illecito disciplinare

Fra gli illeciti disciplinari più frequentemente riscontrati vi sono:

- assenza ingiustificata all'udienza per il giuramento
- ritardo ingiustificato nel deposito della CTU
- atti ed omissioni che abbiano determinato la nullità della CTU (inizio operazioni senza avviso, acquisizioni da una delle parti di documenti non ritualmente prodotti, incontri privati con una sola delle parti, mancata sottoscrizione CTU)
- insufficienza od erroneità della relazione
- mediazione impropria

Il procedimento disciplinare è avviato dal Comitato di cui all'art.14 C.P.C. cui spetta il potere di irrogare sanzioni.

Primo atto di tale procedimento è la contestazione dell'addebito da parte del Presidente del Tribunale cui può seguire l'irrogazione della sanzione che può essere:

- avvertimento
- sospensione temporanea dall'Albo
- cancellazione dall'Albo

contro cui si può ricorrere alla Corte d'Appello o al TAR competente.

3°- Accettazione dell'incarico, astensione e ricusazione

Il Consulente iscritto all'Albo di un qualsiasi Tribunale non può rifiutare l'incarico a meno che non sussistano motivati impedimenti, la cui valutazione spetta comunque al Giudice (il rifiuto dà luogo in base all'art.366 C.P. alla reclusione fino a 6 mesi).

Se invece non si è iscritti all'Albo del Tribunale presso la cui sede si svolge il processo, il rifiuto è possibile purchè comunicato almeno 3 giorni prima dell'Udienza di comparizione.

Il Consulente può essere ricusato da ciascuna delle parti 3 giorni prima dell'udienza; se una parte viene a conoscenza di motivi di ricusazione successivamente la parte può prospettare al Giudice l'esistenza di un motivo di ricusazione onde stimolare un eventuale provvedimento di sostituzione.

Possono essere motivi di astensione e di ricusazione:

- aver prestato opera professionale per una delle parti
- aver prestato la propria opera in altri gradi processuali
- essere legato da rapporti di parentela o amicizia con una delle parti
- essere stato nominato in precedenza CTP da una delle parti
- lavorare per una delle parti

Sulla istanza di astensione o ricusazione decide il giudice del processo con una ordinanza che non è impugnabile.

4°- Responsabilità del CTU

L'art.64 del C.P.C. stabilisce che il CTU è tenuto a risarcire civilmente i danni causati alle parti quale che sia il grado della colpa.

Il danno può consistere:

- nel danno conseguente al ritardo per rinnovo della consulenza
- nelle conseguenze negative per infedele o erronea consulenza
- nelle spese sostenute per provvedimenti derivanti da consulenza erronea
- nelle spese sostenute per dimostrare l'erroneità della consulenza erronea

A decidere sul risarcimento non è però il giudice del procedimento.

La responsabilità penale, riconducibile al presupposto che il consulente sia incorso in colpa grave, prevede una pena con l'arresto fino ad un anno o una ammenda fino ad € 10.329,14.

Si deve intendere come colpa grave:

- il caso di contenuti della relazione erronei e menzogneri
- il caso di svolgimento trascurato dell'incarico
- il caso di mancata risposta a chiarimenti

Va inoltre precisato che sussiste l'obbligo del CTU a denunciare reati di cui venga a conoscenza, essendo il CTU, nello svolgimento delle proprie funzioni, equiparato ad un Pubblico Ufficiale.

Una precisazione: tempo fa nessuno avrebbe osato denunciare un CTU, oggi, specie in sedi giudiziarie in cui il contenzioso è "molto vivace" ciò avviene più frequentemente rispetto a quanto si possa pensare.

Un consiglio ai Colleghi: copritevi con una assicurazione specifica perché il più delle volte le polizze correnti non potrebbero coprirvi in questa attività.

5°- Nomina del CTU

Il più volte citato art.61 del C.P.C. stabilisce che il Giudice può nominare uno o più CTU quando lo ritenga opportuno e ciò indipendentemente dalle possibili istanze avanzate allo stesso da una delle parti che, pertanto, rimane solamente una pura e semplice sollecitazione.

Solo nel caso in cui la CTU possa provare in modo esclusivo il fatto preteso da una parte, il Giudice, secondo un indirizzo della Suprema Corte di Cassazione, ha l'obbligo di disporre la CTU.

Inoltre in qualsiasi momento del procedimento, il Giudice può ricorrere all'espletamento di una CTU, emettendo specifica Ordinanza che precisa il nome del CTU e la data dell'udienza per il giuramento e per l'assegnazione del quesito.

A seguito dell'entrata in vigore della legge 69 del 18/06/09, i quesiti relativi a procedimenti successivi all'entrata in vigore della predetta legge, vengono comunicati in una con l'ordinanza di nomina.

Assegnato il quesito le Parti nominano il proprio CTP o si riservano di nominarlo entro il termine loro assegnato dal Giudice.

Il quesito, formulato dal Giudice e non dalle parti, è bene che sia formulato nel modo più analitico possibile così da evitare dispute e contrasti interpretativi.

L'Ordinanza ammissiva della CTU non è impugnabile in alcun modo.

6°- Svolgimento della CTU

Quale che sia il tipo di attività demandata al CTU questi deve sempre garantire il contraddittorio quindi deve:

- fissare dove e quando inizieranno le operazioni peritali
- quando e dove debbano proseguire

Per il primo aspetto il CTU può già fissare in sede di udienza d'assegnazione dell'incarico quando e dove inizierà le operazioni; in tal caso sarà compito dei Procuratori delle Parti darne informazione ai propri CTP.

Se ciò non avviene il CTU deve provvedere con raccomandata AR.

Per il prosieguo la data viene fissata nel verbale della precedente riunione.

Se un CTP non è presente spetta a questi informarsene, come più volte sancito dalla Cassazione.

Se non vi fosse la possibilità di verbalizzare il prosieguo delle operazioni deve essere dato avviso ai CTP con raccomandata AR o con PEC.

Anche in caso di riapertura delle operazioni peritali deve essere dato avviso c.s.

Nel caso in cui il CTU non abbia possibilità di accesso al luogo oggetto di valutazione deve informarne il GI.

Nel caso in cui alla data fissata per l'incontro con i CTP non si presenti nessuno il CTU deve riconvocare con raccomandata AR o con PEC la riunione.

La data di inizio o di prosieguo delle operazioni deve essere comunicata sia ai CTP che ai Procuratori.

Non è valido l'avviso dato alle parti non avendo queste le necessarie cognizioni tecniche per valutare l'atto processuale.

Ovviamente la mancata comunicazione determina l'annullamento del contraddittorio e quindi rende nulla la CTU, a meno che i CTP delle parti non abbiano comunque partecipato alle operazioni peritali.

Il CTU potrebbe ricorrere, nell'espletamento delle operazioni materiali, all'opera di collaboratori che svolgano un ruolo integrativo o di specialisti per indagini particolari senza chiederne autorizzazione al GI; tuttavia, specialmente per aspetti di riconoscimento di onorari aggiuntivi, è bene la preventiva autorizzazione del GI.

La facoltà per il CTU di delegare ad altri parte delle operazioni peritali può essere negata quando:

- la scelta del CTU sia strettamente correlata alla sua preparazione
- quando il CTU deleghi tutto lo svolgimento delle operazioni peritali ad un terzo

Il CTU può invece essere affiancato anche da un altro CTU con richiesta al GI.

Il CTU risponde di tutta la CTU, quando sia lui il solo nominato dal GI; se è affiancato da altro CTU, rispondono ciascuno per le proprie competenze.

Il CTU esamina nei fascicoli prodotti dalla Parti gli Atti ed i Documenti.

Gli Atti sono gli scritti realizzati dalle parti autorizzate a svolgere attività processuale; i Documenti sono quegli oggetti che servono a tramandare o documentare la memoria di un fatto.

I difensori ed i CTP possono sottoporre al CTU due tipi di atti:

- osservazioni cioè valutazioni circa la metodologia da seguire nelle indagini
- istanze cioè sollecitazioni affinché il CTU compia certe indagini

Le eventuali osservazioni o istanze prodotte in sede di CTU vanno, a cura della parte (e non del CTU), trasmesse anche alle parti opposte.

Se il CTU si avvede che non sono state prodotte alle parti avverse non deve tenere conto del contenuto di tali istanze nello svolgimento del suo operato.

Inoltre il CTU non può ricevere dalle parti nulla al di fuori di quanto sopra.

L'acquisizione della documentazione rappresenta un aspetto molto delicato in quanto il CTU non può fare riferimento a documenti irritualmente prodotti od acquisiti

Sono ritualmente prodotti:

- con atto di citazione
- con comparsa di risposta
- con produzione in udienza entro i termini di legge
- con deposito in cancelleria entro i termini di legge
- in ottemperanza ad una ordinanza di esibizione

E' quindi scorretto accettare documenti prodotti al CTU brevi manu da una delle parti; l'art.194 C.P.C. consente al CTU, se autorizzato dal Giudice, di richiedere alle parti chiarimenti ma non di raccogliere dalle stesse prove documentali.

La Corte di Cassazione ammetteva il venir meno di tale divieto se vi era accordo fra le parti; con il nuovo rito civile maturata la preclusione temporale, ciò non è più possibile.

Il CTU invece può acquisire documenti direttamente:

- attingendo notizie non rilevabili negli atti processuali
- attingendo documenti pubblici
- assumendo informazioni da terzi (purchè solo tecniche ed indicando nella relazione la fonte delle proprie informazioni)

In caso di controversia in fase di operazioni peritali si deve ricorrere al giudice.

7°- Processo verbale e relazione

La relazione peritale è l'atto col quale il CTU sottopone al Giudice il risultato del proprio lavoro.

Tale atto non è esaustivo dell'incarico affidato in quanto il CTU rimane in essere fino alla fine del processo ed è a disposizione per ogni ulteriore evenienza relativa al giudizio.

La relazione in base all'art.15 DPR 13/02/01 n°123 dal 1° gennaio di quest'anno deve essere trasmessa per via telematica sottoscritta con firma digitale.

Eventuali documenti allegati possono essere scansionati e pure trasmessi per via telematica; tuttavia gli originali vanno depositati nelle forme usuali in cancelleria entro i termini di deposito della CTU.

Il deposito della CTU deve avvenire entro il termine assegnato dal Giudice o entro la proroga concessa dal Giudice su richiesta del CTU.

In caso di deposito in ritardo il Giudice può ridurre il compenso di 1/4 o, addirittura, sostituire il CTU.

A volte il ritardo può essere anche giustificato allorquando:

- l'incarico in fase di svolgimento sia risultato particolarmente complicato
- si debba attendere una situazione soggetta a modificazioni
- vi sia la necessità di ulteriori rilievi, esami, analisi
- vi sia la necessità di acquisire documenti ulteriori

- vi sia inerzia di una o delle parti (da segnalare al Giudice)

Non è giusto che il giudice non faccia rispettare i termini di deposito perchè in tal modo si dilaterebbero senza motivo i tempi di giustizia.

La CTU viene così impostata con:

- una parte epigrafica
- premesse
- fatti
- operazioni peritali
- prime memorie dei CTP
- risposte ai quesiti
- prime conclusioni
- osservazioni dei CTP
- controdeduzioni finali del CTU

Una CTU può essere infirmata per nullità formali e/o sostanziali.

Sono nullità formali:

- se non è stata sottoscritta
- se durante lo svolgimento il CTU viene sospeso dall'Albo

Sono nullità sostanziali:

- violazione del principio del contraddittorio

- valutazione di documenti non prodotti in causa
- espletamento di indagini esorbitanti dai quesiti posti
- mancata comunicazione di inizio o ripresa operazioni peritali

La CTU può essere contestata anche quando non presenti profili di nullità.

Il giudice può aderire alle conclusioni del CTU, nel qual caso non è tenuto a motivare la propria adesione, oppure può non aderire nel qual caso deve darne motivazione.

Il Giudice può chiedere al CTU ulteriori chiarimenti ed approfondimenti

Per gravi motivi il Giudice può sostituire il CTU quando:

- vi sia un prolungato ritardo nel deposito della CTU
- vi sia una grave negligenza nello svolgimento delle operazioni
- le risposte ai quesiti siano insufficienti
- si riscontri una incapacità scientifica a svolgere l'incarico
- si accerti insufficienza negli accertamenti eseguiti

8°- ONORARI e RIMBORSO SPESE

Al CTU spettano:

- onorario (fisso, variabile, a tempo)
- indennità di viaggio e soggiorno
- spese di viaggio
- rimborso spese

che il Giudice dovrà riconoscere con un proprio atto di liquidazione in base alla valutazione che lo stesso farà del lavoro svolto dal CTU stesso.

Il Tariffario delle prestazioni individua la situazione in cui si applica l'onorario.

Nel caso di onorario variabile (ex artt. 11 o 13 del Tariffario) questo è determinato sulla base del valore specifico del bene oggetto di valutazione per cui la prestazione viene valutata con lo scaglione cui è riconducibile il valore oggetto della prestazione peritale.

Ma non solo, anche le percentuali applicabili variano da un minimo ad un massimo, ovviamente a seconda della difficoltà dell'incarico affidato.

Sta nella correttezza professionale del CTU chiedere al Giudice la liquidazione della propria prestazione applicando correttamente sia il valore di riferimento (e questo dovrebbe essere un elemento

oggettivo), sia la percentuale che il CTU soggettivamente può proporre e che solamente il Giudice può o meno convalidare.

Poiché le tabelle di riferimento hanno un limite massimo non superabile, anche se la prestazione si riferisce ad un valore eccedente tale limite, esiste la possibilità di superare tale limite tabellare, fino al raddoppio dell'onorario riconoscibile per la prestazione limite, dimostrando al Giudice l'eccezionalità della prestazione svolta e chiedendone il riconoscimento, che però solamente il Giudice può o meno riconoscere.

Esistono poi anche casi in cui è possibile determinare il compenso spettante facendo ricorso all'applicazioni di diverse voci tabellari.

Per prestazioni urgenti gli onorari possono essere aumentati del 20%.

Per prestazioni eccezionalmente importanti gli onorari possono essere raddoppiati

Per prestazioni non eseguite nei tempi assegnati gli onorari possono invece essere ridotti del 25%.

Il Giudice fissa l'attribuzione dei pagamenti per decreto, che rappresenta un titolo esecutivo a carico di una o più parti figuranti nella causa.

Tuttavia, indipendentemente dall'attribuzione del pagamento ad una o ad un'altra parte, il pagamento del CTU è comunque garantito con garanzia a carico solidale di tutte le parti.

9°- RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE

NOVITA' PER IL CTU

Il 4 luglio 2009 è entrata in vigore la riforma del processo civile (ex legge 69 del 18/06/09) le cui novità più significative sono l'aumento delle competenze dei giudici di pace, i limiti al ricorso alla Suprema Corte di Cassazione, l'introduzione della testimonianza in forma scritta, la calendarizzazione del processo stabilita dal Giudice, il rafforzamento del contraddittorio, il rilancio della conciliazione.

Per quanto attiene il CTU tre sono i disposti di legge che modificano i precedenti articoli come segue:

Art. 23 - Disp.Attuative C.P.C. (Vigilanza sugli incarichi) "Il Presidente del Tribunale vigila affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti fra gli iscritti nell'Albo in modo che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in numero superiore al 10% di quelli affidati dall'ufficio, e garantisce che sia assicurata l'adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo degli strumenti informatici."

Poichè, a mio parere, non era affatto scontato che nell'Albo, così come fatto fino ad oggi, vi fossero iscritti con adeguate cognizioni tecnico-legali, si poteva giustificare l'atteggiamento dei giudici ad appoggiarsi solamente a quei tecnici di riconosciuta professionalità tecnico-giuridica.

Per ovviare, almeno in parte a tale lacuna, ritengo che il presente corso, così come è stato attivato, possa rispondere a tale esigenza tant'è che non sarebbe male che la frequenza allo stesso potesse venir adeguatamente valorizzata sotto il profilo di specifico riconoscimento a livello formativo.

Art. 191 - C.P.C. (Nomina consulente) " Nei casi previsti dagli art.61 e seguenti il Giudice Istruttore, con ordinanza ai sensi dell'art. 183, comma 7, o con altra successiva ordinanza, nomina un consulente, formula i quesiti e fissa l'udienza alla quale il consulente deve comparire.

Possono essere nominati più consulenti soltanto in caso di grave necessità o quando la legge espressamente lo dispone."

In sostanza, con questa norma, i quesiti vengono anticipati nell'ordinanza di nomina.

La disposizione è ovviamente volta a favorire un più rapido svolgimento dell'udienza per l'affidamento dell'incarico

Tuttavia in tale sede il CTU ha sempre la possibilità di far valere eventuali carenze del quesito suggerendone eventuali modifiche, che il Giudice, a sua totale discrezione, può o meno recepire.

Art. 195 - C.P.C. (Processo verbale e relazione) " Delle indagini del consulente si forma processo verbale, quando sono compiute con l'intervento del G.I., ma questi può anche disporre che il consulente rediga relazione scritta.

Se le indagini sono compiute senza l'intervento del Giudice, il consulente deve farne relazione nella quale inserisce anche le osservazioni e le istanze delle parti.

La relazione deve essere depositata in cancelleria nel termine che il Giudice ha fissato.

La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal Giudice con ordinanza resa all'udienza di cui all'art.193. Con la medesima ordinanza il Giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione delle stesse"

Le osservazioni che le parti fanno alla CTU vanno trasmesse anche alle parti opposte.

Il CTU accoglie o respinge con motivazione le osservazioni quindi deposita in cancelleria la relazione così completata.

Ovvio che in tal modo si contengono i tempi della CTU riducendo così drasticamente i tempi per i chiarimenti diventati purtroppo un modo per allargare l'indagine o peggio ancora per dilatare semplicemente il processo.

Al fine di evitare il pericolo che il CTU si arrochi aprioristicamente su proprie posizioni, riportate ufficialmente nella bozza di CTU, è opportuno, a mio parere, che le posizioni dei CTP vengano espresse anche in memorie precedenti alla stesura della CTU.

Cosicchè il CTU, accettandole o meno, le fa o non le fa sue prima della stesura della bozza.

E' ovvio che tali modalità sono applicabili solamente ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009.

10°- OBBLIGHI IN MATERIA DI PRIVACY

Il Garante della Privacy con propria deliberazione n°46 in data 26/06/08 ha emanato le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del Giudice e del Pubblico Ministero" con lo scopo di garantire il rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali nell'ambito dei procedimenti giudiziari.

Infatti i CTU o i CTP nell'espletamento della loro attività vengono a conoscenza di diversi dati personali talvolta di natura sensibile o, addirittura, di carattere giudiziario.

Le linee guida in proposito stabiliscono che:

- i dati devono essere trattati nei soli limiti necessari per adempiere all'incarico
- espletato l'incarico non possono essere conservate le informazioni personali raccolte nel corso dell'incarico stesso
- eventuali comunicazioni di dati a terzi devono essere autorizzate dal Giudice
- fino al momento della consegna al Giudice delle risultanze dell'attività svolta, i consulenti sono obbligati ad adottare misure volte ad evitare un' indebita divulgazione delle informazioni

In sostanza il Consulente o deposita tutto quanto in suo possesso al momento del deposito della CTU o chiede al Giudice autorizzazione per potere conservare tale materiale dovendo rispondere ad eventuali ulteriori possibili adempimenti.

Le sanzioni amministrative, in caso di mancato rispetto delle norme sulla privacy, prevedono valori da 3.000 a 90.000 €; le sanzioni penali vanno da 6 mesi a 3 anni di reclusione

CONCLUSIONI

Ciò che vi ho esposto fin qui l'ho fatto cercando di trasmettere, necessariamente in modo molto sintetico, a Voi Colleghi il frutto di 45 anni di lavoro svolto come CTU.

Vorrei però precisarVi che fare il CTU per me non è stato mai un mestiere, avendo sempre avuto come scopo principale della mia attività di CTU comporre bonariamente il più possibile le vertenze che erano sottoposte alla mia attenzione.

Infatti le più grandi soddisfazioni le ho avute quando nel mio ufficio sono riuscito a far stringere la mano fra le parti.

I tanti Giudici, con cui ho collaborato, hanno sempre capito ed apprezzato questo mio principio basato su un mio preciso convincimento che la miglior sentenza non potrà mai avere quell'alta valenza umana della peggiore conciliazione.

Questo atteggiamento, tenuto da me e da tanti altri Colleghi, è sempre stato da parte dei vari Giudici oggetto di riconoscimento di quell'impegno non dovuto che però ha consentito di dirimere bonariamente le controversie anche le più difficili, a costo, ovviamente, anche di fatiche non espressamente richieste.

I riconoscimenti così ottenuti hanno rappresentato per me una grande gratificazione e proprio per continuare in questa che, consentitemi, io considero una piccola missione, ancor oggi, nonostante la mia età, svolgo ancora con tanta motivazione il lavoro di CTU.

A tutti Voi, in particolare ai molti miei ex allievi che vedo presenti e che saluto con immenso piacere, auguro con tutto cuore che riusciate a vedere nell'attività del CTU quello che io, nel mio piccolo, ho sempre visto.

Quindi, quella che all'inizio della mia chiacchierata ho delineato come un'attività professionale, possa diventare per Voi un contributo, anche se modesto, al miglioramento della società in cui viviamo.

Alessandro Spallanzani

INDICE

Introduzione	pg. 2
1° - Cosa rappresenta il CTU	pg. 9
2° - Come si sceglie il CTU	pg. 12
3° - Accettazione dell'incarico, astensione, riconsunzione	pg. 18
4° - Responsabilità del CTU	pg. 19
5° - Nomina del CTU	pg. 21
6° - Svolgimento della CTU	pg. 22
7° - Processo verbale e relazione	pg. 27
8° - Onorari e rimborso spese	pg. 30
9° - Riforma del processo civile	pg. 32
10°- Obblighi in materia di privacy	pg. 36
Conclusioni	pg. 38

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

- Codice civile
- Codice di procedura civile
- Il CTU (l'occhiale del Giudice) di M. Rossetti
Giuffrè Editore
- Manuale del Consulente Tecnico di G. Castello
Dario Flaccovio Editore
- La perizia e la consulenza tecnica di G. Pistone
Maggioli Editore
- Manuale del perito e del consulente tecnico di G. Brescia
Maggioli Editore
- Consulente Immobiliare (numeri vari)
Gruppo 24 Ore Editore
- Il Consulente Tecnico operatore di giustizia - Manabile
Pratico-Operativo di G. Spanò, M. Tangari, M. Guercio,
M. Marcuz
Ordine degli Ingegneri di Parma
- Il Tecnico Forense di G. Spanò, A. Tedeschi
Giuffrè Editore
- Il Codice della mediazione e della Conciliazione di
E.M. Tripodi e A. Mascia
Maggioli Editore